

SCHEDA ATN**ANALISI TECNICO NORMATIVA****Proposta di legge n. 291/25**

Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge appare compatibile con le disposizioni costituzionali, in particolare con l'articolo 122 il quale dispone che il sistema di elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. La proposta di legge è, inoltre, compatibile con il quadro normativo nazionale, in quanto adegua la normativa regionale alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. Costituisce, in particolare, attuazione dell'articolo 6, il quale, al comma 2, prevede che il sistema di elezione del Presidente del Giunta regionale e dei consiglieri regionali è regolato dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che determina anche la durata degli organi elettivi.

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge introduce modifiche agli articoli 6 e 10 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale); inoltre, abroga il comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 e il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale").
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non risulta necessario l'utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	La proposta di legge n. 308/25 "Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)", in fase di assegnazione alla Commissione consiliare competente, adegua la normativa elettorale regionale, in materia di individuazione della popolazione residente, alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38. Tale contenuto è stato trasfuso in un emendamento al testo di questa proposta di legge (articolo 01).

Relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge n. 291/2025

Modifiche alle leggi regionali 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) e 2 luglio 2020, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale")

Art. 01

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

L'articolo adegua la legge regionale 27/2004 alla sopravvenuta disciplina statale concernente il censimento della popolazione ai fini del riparto dei seggi tra le circoscrizioni elettorali provinciali. È privo, quindi, di qualunque effetto sulla spesa regionale.

Art. 02

(Modifiche all'articolo 10 bis della l.r. 27/2004)

L'articolo introduce limiti alla candidatura di consigliere regionale e disciplina la verifica del rispetto di tali limiti. Anche tale articolo, pertanto, è privo di qualsiasi effetto sulla spesa regionale.

Art. 1

(Abrogazioni)

L'articolo dispone l'abrogazione di disposizioni concernenti i limiti di presentazione delle candidature. Come gli altri due articoli, tale articolo è privo di qualsiasi effetto sulla spesa regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo si limita a dichiarare l'invarianza finanziaria della proposta di legge poiché nessuna delle disposizioni in essa contenute comporta incrementi di spesa o riduzione di entrata.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.